



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Tra la Regione del Veneto (c.f. 80007580279) con sede a Venezia rappresentata dal Dirigente Regionale pro tempore della Direzione Prevenzione.

E

L'Istituto Oncologico Veneto codice fiscale/P.Iv con sede legale a Padova legalmente rappresentata dal Direttore Generale come da decreto di nomina .

PREMESSO CHE

- La Regione del Veneto con DGR n. 2284/1996 e n. 1200/97 ha dato inizio all'attivazione e al finanziamento degli screening citologico e mammografico con DGR n. 3568/2001 ha finanziato i primi programmi di screening del carcinoma del colon retto, pur mantenendo rapporti diretti con le Aziende Sanitarie per gli aspetti gestionali e di finanziamento, con DGR n. 2284/1996, n. 1200/97 e n. 513/1998 aveva identificato quale interlocutore tecnico – scientifico lo IOV e aveva affidato al Gruppo Screening il compito di promuovere l'attivazione degli screening oncologici sulla base delle Linee Guida nazionali ed europee, di coordinarli, di costituire gruppi di lavoro specifici per le diverse figure professionali (responsabili dell'organizzazione e valutazione; patologi; ginecologi; radiologi, chirurghi, ecc.).
- Il Gruppo Screening doveva altresì monitorare: le attività degli screening, gli indicatori di processo e di qualità, rapportandoli agli standard nazionali ed europei.
- Atteso che dal 2001 gli screening citologico, mammografico e colon rettale fanno parte dei Livelli Essenziali di Assistenza (DPCM 29/11/2001) tali programmi non possono essere discontinui o a termine.
- Con la Legge n. 138 del 26/05/2004 sono stati previsti interventi orientati alla prevenzione oncologica, attraverso l'estensione dei programmi di screening di massa eliminando gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori.
- Con DGR n. 2605 del 07/08/2007 si è ritenuto necessario che tutte le Aziende ULSS provvedessero all'unificazione della funzione di organizzazione e valutazione dei tre screening, affidandone la regia ai Dipartimenti di Prevenzione di ciascuna Azienda, al fine di ottenere sempre migliori risultati in termini di efficienza e di economie di scala.
- Le neoplasie costituiscono una priorità che il complesso delle istituzioni sanitarie e sociali sono chiamate ad affrontare sia per migliorare la risposta del Servizio Sanitario Nazionale che per contribuire a ridurre le diseguaglianze.
- Con DGR n. 1520 del 31 luglio 2012 la Regione del Veneto recepisce l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro-Anni 2011-2013".
- L'attivazione e il potenziamento degli screening regionali si sono rivelati un indubbio fattore di miglioramento della salute pubblica, riducendo la mortalità per cancro, e si sono dimostrati un efficace strumento di contenimento della spesa sanitaria.
- Nel Piano Regionale Prevenzione 2010-2012, approvato con D.G.R. n. 3139 del 14/12/2010, gli interventi di diagnosi precoce, tra cui gli screening oncologici, costituiscono una priorità delle politiche regionali.

CONSIDERATO

Quanto sopra esposto la presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione Veneto- Direzione Regionale Prevenzione e l'Istituto Oncologico Veneto per la conduzione del Coordinamento Regionale Screening Oncologici

Articolo 1
Denominazione e sede del Coordinamento

Il Coordinamento ha la seguente denominazione: Coordinamento Regionale Screening Oncologici e ha sede a Venezia presso la sede della Direzione Regionale Prevenzione - Servizio Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica

Articolo 2
Funzioni del Coordinamento

Il Coordinamento assicura:

- 1) il supporto tecnico-scientifico alla Direzione regionale Prevenzione per il monitoraggio degli screening oncologici assicurati dalle Aziende ULSS;
- 2) di verificare l'andamento dell'attività svolta da ciascuna Azienda ULSS;
- 3) di fornire supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione di piani di recupero da parte delle Aziende in difficoltà.

Articolo 3
Svolgimento dell'attività del Coordinamento

Il Coordinamento nell'ambito delle proprie funzioni si impegna a:

- 1) Verificare trimestralmente ed annualmente l'attuazione presso le Aziende Sanitarie dei programmi di screening oncologici;
- 2) Predisporre un report circa le attività svolte dalle Aziende Sanitarie.

Articolo 4
Coordinatore Responsabile del Coordinamento

Il Coordinatore Responsabile del Coordinamento (di seguito denominato Coordinatore) verrà nominato con Decreto del Segretario per la Sanità

Articolo 5
Personale del Coordinamento

Il Coordinamento, che avrà sede come indicato nell'art. 1, sarà dotato del personale necessario per lo svolgimento delle attività come sopra specificato, ed in particolare:

- n. 1 Medico Igienista ;
- n. 1 Laureato in Scienze Infermieristiche;
- n. 1 Laureato in Scienze Giuridiche, Economiche e/o Statistiche.

Articolo 6
Prestazioni a carico dell'IOV

L'Istituto Oncologico Veneto si impegna a:

- 1) provvedere all'acquisizione del personale e delle attrezzature necessarie con i finanziamenti erogati dalla Regione;
- 2) gestire dal punto di vista contabile e amministrativo il finanziamento.

Articolo 7
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione. Potrà essere prorogata dalla Regione con apposito atto deliberativo.

Articolo 8
Proprietà dei risultati

La proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito dell'attività del Coordinamento è della Direzione Regionale Prevenzione.

Qualsiasi documento o prodotto inerente l'attività oggetto della presente Convenzione deve contenere l'indicazione della partecipazione della Regione Veneto – Direzione Prevenzione.

Articolo 9
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Eventuali controversie in merito all'esecuzione della presente convenzione saranno deferite ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui due nominati da ciascuna delle parti ed uno nominato di comune accordo.

Articolo 10
Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

Venezia, lì

Regione del Veneto

Istituto Oncologico Veneto
Direzione Generale

Il Dirigente Regionale

Il Direttore Generale